

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 27 gennaio 2005

Istituzione presso il Ministero dell'interno di un Centro di coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilita'.

Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

decreta:

Art. 1. Istituzione del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita':

1. Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita', di seguito chiamato Centro nazionale, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteggiare le situazioni di crisi derivanti da avversita' atmosferiche o da altri eventi, anche connessi con l'attivita' dell'uomo, che interessino la viabilita' stradale ed autostradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilita' generale del Paese.

Art. 2. Composizione

1. Il Centro nazionale e' presieduto dal direttore del Servizio Polizia stradale ed e' composto da un rappresentante del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento della protezione civile, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di Ferrovie dello Stato S.p.A., di ANAS S.p.a., dell'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori (A.I.S.C.A.T.).

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per assicurare il monitoraggio periodico delle procedure di raccordo con i comitati operativi per la viabilita' di cui all'art. 4, nonche' la pianificazione generale, lo studio e l'analisi delle esigenze tecnico organizzative di tali strutture, il Centro nazionale e' altresì integrato da un rappresentante del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

4. I rappresentanti designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assumono le funzioni di vicepresidente per le attivita', rispettivamente, di cui all'art. 3, comma 2, e comma 3.

5. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato uno o piu' componenti supplenti.

6. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno.

7. Alle riunioni del Centro nazionale possono essere invitati a partecipare rappresentanti di Forze e Corpi di polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, nonché rappresentanti di enti territoriali e locali ovvero amministrazioni, enti o associazioni a vario titolo interessati.

Art. 3. Modalità organizzative e di funzionamento

1. Il Centro nazionale opera presso il Servizio Polizia stradale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e si avvale delle risorse umane e delle strutture logistiche e tecnologiche del Servizio Polizia stradale.

2. Il Centro nazionale è convocato dal Presidente in occasione di situazioni di crisi in atto o potenziali inerenti la viabilità, che rendano necessario il coordinamento di strutture nazionali e territoriali, senza particolari formalità e con modalità improntate ad esigenze di massima rapidità.

3. Per le attività di studio, analisi e pianificazione delle misure da adottare, nonché per il monitoraggio della funzionalità delle procedure di raccordo, la convocazione è disposta con congruo preavviso e con l'indicazione degli argomenti, ove possibile documentati, posti all'ordine del giorno.

4. Il Centro nazionale, quando attivato, informa e aggiorna il Dipartimento della protezione civile sulle situazioni di crisi nonché sugli interventi eventualmente posti in essere, assicurando un costante flusso di comunicazione tra le strutture operative del Servizio Polizia stradale di cui al comma 1 e la corrispondente struttura dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile.

5. Per lo svolgimento della propria attività il Centro nazionale fa riferimento all'attività di previsione svolta dalla Veglia Meteo e dal Centro funzionale del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004, n. 59.

Art. 4. Comitato operativo per la viabilità

1. A livello periferico l'attività del Centro nazionale è assicurata per il tramite di strutture di coordinamento temporanee che assumono la denominazione di Comitato operativo per la viabilità, istituite presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo.

2. Il Comitato operativo per la viabilità, coordinato da un funzionario della carriera prefettizia designato dal prefetto, è composto dal dirigente della sezione della Polizia stradale o suo delegato, da un ufficiale designato dal comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, da un funzionario designato dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e può avvalersi della collaborazione delle amministrazioni e degli enti il cui apporto è ritenuto necessario per l'esercizio delle funzioni demandate.

3. Il Comitato operativo per la viabilità opera in stretto collegamento con il Centro nazionale, di cui è parte integrante e che tiene costantemente informato; in particolare, in considerazione della rete viaria e delle possibili implicazioni su altre

modalita' di trasporto presenti sul territorio di competenza, promuove l'elaborazione di piani di settore, coordinando la predisposizione e l'attuazione di idonee misure preventive e di intervento, anche attraverso la stipula di appositi protocolli operativi, in conformita' agli indirizzi definiti dal Centro nazionale.

Art. 5. Attivita' del Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilita'

1. Il Centro nazionale svolge i seguenti compiti: a) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 2:

1) gestisce le situazioni di crisi della viabilita', assicurando la tempestiva adozione delle necessarie misure di assistenza e soccorso;

2) segue l'evoluzione dell'evento, effettuando rilevazioni, analisi e verifiche;

3) acquisisce, per il tramite dei comitati operativi per la viabilita', i necessari elementi conoscitivi e di valutazione su situazioni di rischio in atto o potenziali;

4) opera in collegamento con il Centro coordinamento per l'informazione sulla sicurezza stradale (C.C.I.S.S.), istituito con la legge 30 dicembre 1988, n. 556, per assicurare le informazioni ritenute necessarie; b) nell'ambito delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3:

1) definisce le modalita' operative di coordinamento, indicando anche criteri uniformi per la raccolta e la trasmissione di dati e notizie sugli scenari di rischio, sulle risorse disponibili e sugli eventi da monitorare, al fine di assicurare, nel rispetto delle specificita' territoriali, l'osservanza di procedure omogenee;

2) esamina, in collegamento con i comitati operativi per la viabilita', i piani di settore, promuovendo l'attuazione ed il coordinamento delle misure preventive;

3) promuove l'armonizzazione dei protocolli stipulati da parte dei comitati operativi per la viabilita'.

2. In occasione di eventi emergenziali di protezione civile, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Art. 6. Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.